



**Misure di cui all'articolo 23 del REG. (UE) 65/2011
(Misure Titolo II – misure a investimento)**

SOMMARIO

MISURA 214/H – Pagamenti agroambientali / Rete regionale della biodiversità	4
MISURA 216 - Investimenti non produttivi	6
Azione 1 – Creazione di strutture per l'osservazione della fauna	6
Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica	6
Azione 3/A – Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide / Fitodepurazione	6
Azione 3/B – Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide / Manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide	6
Azione 5 – Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti	9
Azione 6 – Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati	14
MISURA 221 - Primo imboschimento di terreni agricoli (aiuto all'impianto)	17
MISURA 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	24
MISURA 223 - Imboschimento di terreni non agricoli	28
MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	35
MISURA 227 - Investimenti forestali non produttivi	38
Azione 1 - Miglioramenti paesaggistico – ambientali	38
Azione 2 - Conservazione e incremento della biodiversità	38
Azione 3 - Mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste	38

Premessa e metodo di lavoro del presente allegato

Il presente allegato elabora, per le diverse misure e azioni a investimento, la metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni per violazioni degli impegni connessi con il contratto di adesione (domanda di aiuto) sottoscritto dal richiedente gli aiuti del del PSR 2007-2013.

Il metodo si articola sostanzialmente nei passaggi seguenti:

1. Fase preliminare:
 - Individuazione degli impegni e del loro livello di disaggregazione;
 - Individuazione della tipologia di controllo da applicare;
 - Correlazione degli impegni con gli obiettivi della misura.
2. Elaborazione degli indici di verifica e dei conseguenti livelli di violazione per indicatore.

Individuazione della lista di impegni ed ulteriori passaggi preparatori.

- a) In questa fase iniziale, il primo lavoro è costituito dall'extrapolazione di tutti i possibili impegni contenuti nel contratto di adesione alla misura. Gli impegni sono estrapolati dalle schede misura, dai bandi e dalle linee guida emanate dall'Autorità di Gestione del PSR. Considerata la continua evoluzione della normativa e dell'attuazione del Programma, per ogni misura si riporta un prospetto degli impegni quanto più comprensivo possibile. Tuttavia, per l'individuazione degli impegni da verificare su cui calcolare l'eventuale riduzione, si dovrà fare riferimento agli impegni indicati dal bando rispetto al quale è stata presentata domanda di aiuto.
- b) Successivamente, è stato individuato per ciascuno di essi il relativo livello di disaggregazione, inteso come livello minimo di applicazione omogenea dell'impegno citato (misura o operazione);
- c) Per ciascun impegno, è stato inoltre valutato se la sua inadempienza si configura come condizione di non ammissibilità o se si applica una riduzione graduale dell'importo erogabile, fino eventualmente all'esclusione totale del beneficiario dal pagamento, in casi particolarmente gravi;
- d) oltre a questo, è stato indicato se la verifica dell'impegno sarà effettuata in via documentale, oppure *speditiva*¹;
- e) la successiva fase è costituita dall'individuazione degli obiettivi correlati con ciascun impegno previsto dalla misura/ azione oggetto d'esame.
- f) Sono stati definiti degli impegni orizzontali comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.
- g) Per ciascuna misura/sottomisura/azione, sono stati individuati gli impegni specifici in una apposita tabella riepilogativa così articolata:
 1. *impegni essenziali* la cui violazione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
 2. *impegni legati al riconoscimento della spesa* la cui violazione comporta le riduzioni previste dall'art. 30 del Reg 65/2011;
 3. *impegni rilevanti* la cui violazione comporta una riduzione progressiva (fino all'esclusione totale) del contributo concesso.

¹ Controllo speditivo = controllo in campo

In caso di infrazioni di più impegni e/o gruppi di impegni, si calcolano le riduzioni per ciascun impegno e ciascun gruppo di impegni oggetto di infrazione, e si sommano le percentuali calcolate ai sensi dell'art. 19, comma 3 del DM 30125 del 22/12/2009.

Per tale ultima categoria di violazioni, viene proposta una articolazione delle riduzioni in base agli indicatori di entità, gravità e durata (cfr. “natura permanente” nel Reg CE 65/2011), che sono applicati compatibilmente alla natura degli impegni. Ai sensi del Allegato 7 del D.M. 22/12/2009, qualora gli impegni violati non possano essere misurati secondo alcuno dei criteri di entità, gravità o durata, sono determinate direttamente le riduzioni corrispondenti.

Elaborazione degli indici di verifica

Gli indici/indicatori di verifica derivano dalla declinazione, a livello di impegno o di gruppi di impegni, dei criteri di entità, gravità e durata definiti a livello generale in accordo con il Reg CE n. 65/2011, laddove tali criteri siano pertinenti alla natura stessa degli impegni, tenuto conto della metodologia e della terminologia seguita dal D.M. 22/12/2009 e s.m.i.

VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI COMUNI ALLE MISURE A INVESTIMENTO

In caso di violazione degli impegni comuni alle misure di cui all'art.23 del REG (UE) n.65/2011, o in caso di rinvio a tali impegni, si applica quanto previsto in merito dalla DGR 1659/2008.

IRREGOLARITÀ COMMESSE DELIBERATAMENTE

Ai sensi dell'art. 18 paragrafo 3 del REG (UE) n.65/2011, qualora siano accertate inadempienze imputabili a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla misura in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo

MISURA 214/H – Pagamenti agroambientali / Rete regionale della biodiversità

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Volume annuale di spesa pari ad almeno il 15% del volume di spesa complessivo del programma di conservazione		X	D	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
2	Rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai rispettivi Libri genealogici e/o Registri anagrafici.		X	D	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
3	Realizzazione integrale del programma di conservazione - Work Packages imputabili ai singoli beneficiari del finanziamento		X	D	R	Art. 30 del reg. 65/2011; Art. 19 D.M. 22/12/2009
4	Irregolarità nel caso dei soggetti attuatori dell'azione di accompagnamento relativa ai corsi di formazione.		X	D	R	Art. 30 del reg. 65/2011;
	Impegni rilevanti					
5	Mantenimento dei nuclei di conservazione delle specie animali, delle banche del germoplasma e/o dei campi catalogo interessati dall'attività oggetto di contributo per un periodo di 1 anno successivo alla data del termine del periodo di impegno		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

Riduzioni relative a impegni rilevanti legati al riconoscimento della spesa

Impegno 3 - Realizzazione integrale del programma di conservazione - Work Packages imputabili ai singoli beneficiari del finanziamento

In caso di WP non realizzati, non vengono riconosciute le spese relative ai WP non realizzati.

Impegno 4 - Irregolarità nel caso dei soggetti attuatori dell'azione di accompagnamento relativa ai corsi di formazione.

Non vengono riconosciute le spese relative a corsi di formazione condotti da organismi non accreditati, qualora il beneficiario non sia esso stesso un organismo accreditato.

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 5 - Mantenimento dei nuclei di conservazione delle specie animali, delle banche del germoplasma e/o dei campi catalogo interessati dall'attività oggetto di contributo, per un periodo di 1 anno successivo alla data del termine del periodo di impegno.

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli in loco

Criteri e parametri:

Si applica il solo criterio di durata, quantificato come periodo di tempo in cui è accertato il mancato mantenimento nell'ambito dell'anno aggiuntivo, per il quale è determinata direttamente la riduzione

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Durata	Riduzione
Basso	Infrazione < 4 mesi	3%
Medio	4 mesi ≤ infrazione < 8 mesi	10%
Alto	Infrazione ≥ 8 mesi	20%

MISURA 216 - Investimenti non produttivi

Azione 1 – Creazione di strutture per l’osservazione della fauna

Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica

Azione 3/A – Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide / Fitodepurazione

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all’art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

Azione 3/B – Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide / Manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide

Codice impegno o gruppo	Impegni	Livello di disaggregazione dell’impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Realizzazione di un manufatto funzionale all’attivazione dell’Azione 1 “Biotopi e zone umide” afferente alla Misura 214-d		X	S	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
2)	Sinuosità delle rive, cioè un elevato rapporto tra lunghezza delle rive e superficie della zona umida; Fondali		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

	con profondità variabile tra 5 cm e 200 cm;					
	Controllo del disturbo antropico;		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Divieto di immissione di specie alloctone nel caso in cui sia dimostrato il loro impatto negativo su specie vegetali e animali rare, minacciate o di interesse gestionale;		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Segnalazione alla Provincia in merito alla presenza di nutrie ed altre specie alloctone ed esotiche.		X	S/D	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Divieto di immissione di trote.		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti”

Gruppo 2)

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e/o risultati dai controlli documentali secondo i casi indicati in tabella.

Criteri e parametri:

-*entità:* le infrazioni si considerano sempre di entità massima;

-*gravità:* numero di impegni del gruppo non rispettati;

-*durata:* annualità in cui viene accertata l'infrazione meno recente all'interno del periodo vincolativo di 7 anni.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità (n. impegni non rispettati)	Durata
Basso	1	-	1	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno
Medio	3	-	2	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno
Alto	5	sempre	≥3	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno

Calcolo della riduzione per il gruppo di impegni

Si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 216 - Investimenti non produttivi

Azione 5 – Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti

Si suddividono gli impegni in due tabelle, rispettivamente dedicate a:

- A. Siepi e fasce tampone
- B. Boschetti

Ciascuna prevede due gruppi di impegni rilevanti.

Tabella A – SIEPI E FASCE TAMPONE

Gruppo impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: D=documentale; S=speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	Divieto di taglio a raso delle formazioni		X	S	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
A1) Siepe / fascia tampone	Contiguità all'appezzamento coltivato		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Rispetto delle distanze d'impianto sulla fila: <ul style="list-style-type: none"> • tra soggetti arbustivi da 0,5 a 2 m • tra soggetti a ceppaia da 2 a 4 m • tra soggetti ad alto fusto da 4 a 8 m 		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Mantenimento della fascia erbacea non coltivata, non sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde, caratterizzata da inerbimento permanente, anche naturale, non soggetta a transito ordinario di mezzi agricoli		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Esecuzione delle cure colturali secondo un piano di gestione nei cinque anni di impegno, secondo l'elenco di cui al bando di riferimento (ripulitura, decespugliamento, riceppatura, rinfoltimento, trinciatura o sfalcio, sostituzione fallanze, ecc.)		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Esecuzione delle "operazioni obbligatorie di manutenzione" indicate nel bando di riferimento		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno; divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi		X	D/S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
A2) Soggetti arborei ed arbustivi impiegati	Messa a dimora di soggetti appartenenti all'elenco dell'Allegato K della DGR 199/2008 (tollerata infrazione fino al 5% del numero degli individui presenti nel filare)		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impianto di esemplari di età compresa tra 1 e 3 anni		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impianto di esemplari con altezza minima di: -30 cm per gli arbusti -40 cm per alberi (destinati a riceppatura o ad alto fusto)		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Materiale d'impianto certificato secondo le disposizioni del bando (Cartellino del produttore; "passaporto delle piante), e conservazione dei documenti per un anno in azienda		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impianto di soggetti esenti da patologie potenzialmente compromettenti per l'impianto		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

Tabella B – BOSCHETTI

Gruppo impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		ipologia di controllo: D=documentale; S=speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	Divieto di taglio a raso delle formazioni		X	S	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					

	Impegni rilevanti					
B1) Boschetti	Impianto in un'area continua e omogenea		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impianti misti (preferibilmente mescolanza per gruppi di 10-1000 m ²)		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impianto di densità compresa tra 1000 e 1900 piante/ha, di cui almeno 300 piante/ha di specie arboree		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Sesti d'impianto regolari o secondo linee curve		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Disposizione d'impianto NON "a scacchiera"		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Mantenimento della fascia erbacea non coltivata, non sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde, caratterizzata da inerbimento permanente, anche naturale, non soggetta a transito ordinario di mezzi agricoli		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Esecuzione delle cure colturali secondo un piano di gestione nei cinque anni di impegno, secondo l'elenco di cui al bando di riferimento (sfalcio, riceppatura, rinfoltimento, sostituzione fallanze, abbattimento alberi morti o deperienti ecc.)		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Esecuzione delle "operazioni obbligatorie di manutenzione" indicate nel bando di riferimento		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno; divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi		X	D/S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
B2) Soggetti arborei ed arbustivi impiegati	Messa a dimora di soggetti appartenenti all'elenco dell'Allegato K della DGR 199/2008 (tollerata irregolarità fino al 5% del numero degli individui presenti nel filare)		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impianto di esemplari di età compresa tra 1 e 3 anni		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impianto di esemplari con altezza minima di: -30 cm per gli arbusti -40 cm per alberi (destinati a riceppatura o ad alto fusto)		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Materiale d'impianto certificato secondo le disposizioni del bando (Cartellino del produttore; "passaporto delle piante), e conservazione dei documenti per un anno in azienda		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impianto di soggetti esenti da patologie potenzialmente compromettenti per l'impianto		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti”

Sia nel caso “siepi e fasce tampone “ (A) sia nel caso “boschetti” (B) il calcolo della riduzione viene fatto per due gruppi d’impegno, rispettivamente:

Tabella A	Tabella B
Gruppo A1 - Siepe / fascia tampone	Gruppo B1 - Boschetto
Gruppo A2 - Soggetti arborei e arbustivi impiegati	Gruppo B2 - Soggetti arborei e arbustivi impiegati

Gruppo A1 - Siepe / fascia tampone

Gruppo B1 - Boschetto

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco*.

Criteri e parametri:

-*entità:* percentuale di superficie su cui si riscontra l’infrazione più estesa sul totale della superficie oggetto dell’intervento;

-*gravità:* numero di impegni non rispettati nell’ambito del gruppo;

-*durata:* numero di anni per cui è accertata l’infrazione più duratura all’interno del periodo vincolativo di 7 anni.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (% superficie non conforme)	Gravità (n. infrazioni)	Durata
Basso	1	$S \leq 10\%$	1	Mancato rispetto accertato per 1 anno
Medio	3	$10\% < S \leq 20\%$	2-3	Mancato rispetto accertato per 2-3 anni
Alto	5	$S > 20\%$	>3	Mancato rispetto accertato per oltre 3 anni

Gruppo A2 o Gruppo B2 - Soggetti arborei e arbustivi impiegati

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco*.

Criteria e parametri:

- entità*: percentuale di soggetti che non rispondono ai requisiti sul totale dei soggetti messi a dimora;
- gravità*: numero di impegni non rispettati nell'ambito del gruppo;
- durata*: numero di anni per cui è accertata l'infrazione più duratura all'interno del periodo vincolativo di 7 anni.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (% soggetti non conformi)	Gravità (n. infrazioni)	Durata
Basso	1	$S \leq 10\%$	1	Mancato rispetto accertato per 1 anno
Medio	3	$10\% < S \leq 20\%$	2-3	Mancato rispetto accertato per 2-3 anni
Alto	5	$S > 20\%$	>3	Mancato rispetto accertato per oltre 3 anni

Calcolo della riduzione per ciascun gruppo d'impegni

Per ciascun gruppo, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 216 - Investimenti non produttivi

Azione 6 – Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati

Codice impegno o gruppo	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni rilevanti					
1	Esecuzione di un intervento straordinario di recupero naturalistico sulle aree abbandonate e degradate, nel rispetto delle finalità del Piano degli interventi		X	S	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
2	Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (Dgr 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni)		X	D/S	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
3	Divieto di destinazione ad uso produttivo per i 7 anni di impegno (non si considera infrazione il transito estemporaneo di animali)		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
4	Divieto di utilizzo di sostanze antiparassitarie, diserbanti e/o fertilizzanti (sia di sintesi chimica sia di tipo organico)		X	D/S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
5) impegni relativi all'esecuzione degli interventi	Interventi in zone montane conformi alle prescrizioni di settore in zone montane (PMPF)		X	S/D	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Interventi di manutenzione nei 7 anni successivi all'intervento straordinario: esecuzione di almeno un taglio annuale della vegetazione erbacea infestante e arbustiva in caso di riscoppio		X	S	R	
	Esecuzione degli interventi in conformità al Piano degli interventi o comunque giustificati in relazione alle finalità dell'Azione		X	S	R	
6	Mantenimento del picchettamento identificabile a vista della superficie, con vertici corrispondenti a quelli del rilievo GPS		X	S/D	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 3 – Divieto di destinazione a uso produttivo per i 7 anni di impegno (non si considera infrazione il transito estemporaneo di animali)

Criteri e parametri:

si applica il solo criterio di entità, quantificato come numero di infrazioni accertate nel periodo di 7 anni (sono conteggiate anche le ripetizioni della stessa infrazione)

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Entità (n. infrazioni)	Riduzione
Basso	1	3%
Medio	2-3	10%
Alto	>3	100%

Impegno 4 – Divieto di utilizzo di sostanze antiparassitarie, diserbanti e/o fertilizzanti (sia di sintesi chimica sia di tipo organico)

Criteri e parametri:

-*entità*: percentuale di superficie su cui si riscontra l'infrazione più estesa sul totale della superficie oggetto dell'intervento;

-*gravità*: si considera sempre infrazione di gravità media;

-*durata*: numero di ripetizioni dell'infrazione più frequente.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata (n. ripetizioni)
Basso	1	$S \leq 10\%$	-	infrazione non ripetuta
Medio	3	$10\% < S \leq 25\%$	sempre	1
Alto	5	$S > 25\%$	-	>1

Gruppo 5 – Impegni relativi all’esecuzione degli interventi

Sono compresi i seguenti impegni:

- interventi in zone montane conformi alle prescrizioni di settore in zone montane (PMPF);
- esecuzione di almeno un taglio annuale della vegetazione erbacea infestante e arbustiva in caso di riscoppio;
- esecuzione degli interventi in conformità al Piano degli interventi o comunque giustificati in relazione alle finalità dell’Azione.

Criteri e parametri:

-*entità*: percentuale di superficie su cui si riscontra l’infrazione più estesa sul totale della superficie oggetto dell’intervento;

-*gravità*: numero di impegni del gruppo per cui si accerta l’infrazione all’interno dei 7 anni d’impegno;

-*durata*: numero di ripetizioni dell’infrazione più frequente.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità (n. impegni non rispettati)	Durata (n. ripetizioni)
Basso	1	$S \leq 10\%$	1	infrazione non ripetuta
Medio	3	$10\% < S \leq 25\%$	2	1
Alto	5	$S > 25\%$	3	>1

Impegno 6 – Mantenimento del picchettamento identificabile a vista della superficie, con vertici corrispondenti a quelli del rilievo GPS

A causa della particolare natura dell’impegno, la riduzione è determinata direttamente secondo la seguente tabella:

Infrazione	Riduzione
Assenza dei picchetti dal 10% al 20%	3%
Assenza dei picchetti dal 21% al 50%	10%
Assenza dei picchetti oltre il 50%	20%

Calcolo della riduzione

Per ciascun impegno o gruppo, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 221 - Primo imboscamento di terreni agricoli (aiuto all'impianto)**Azione 1 – Boschi permanenti****Azione 2 – Fustaie a ciclo lungo****Azione 3 – Impianti a ciclo breve****Azione 4 - Impianti ad alta densità per il disinquinamento dell'acqua****Azione 5 - Impianti ad alta densità per la ricarica delle falde**

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Azione a cui si applica l'impegno	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione (aiuto all'investimento)				
	Impegni essenziali						
	-						
	Impegni legati al riconoscimento della spesa						
1	Personale in amministrazione diretta assunto a tempo determinato e contabilizzato		X	D	tutte	R	Art. 30 del REG 65/2011
	Impegni rilevanti (Primo impianto)						
2	Proseguimento dell'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento		X	D/S	Az. 4	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
3	Utilizzo di specie ammesse dal Decreto 245/2010, Allegato A		X	S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
4	Utilizzo di materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto ² n. 245/2010, Allegato A		X	D/S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
5	Impianto con densità (n. piante/ha) nei limiti previsti dal Decreto 245/2010 e conforme al Piano di Coltura e Conservazione		X	S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
6	Impianto con specie aventi il medesimo habitus previsto dal Piano di coltura e Conservazione		X	S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
7	Realizzazione di altri interventi in conformità al bando e/o al Piano di coltura e di conservazione		X	D/S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
8	Non ridurre o eliminare la superficie d'intervento, senza autorizzazione dell'Organismo pagatore ³		X	S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impegni rilevanti (Cura/mantenimento)				(*)		
9	Non utilizzo della superficie mediante altre coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma d'uso del suolo, incluso pascolo (verifica per tutto il		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

² Decreto della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana n. 245/2010

³ E' considerata riduzione della superficie anche il taglio anticipato rispetto a quanto previsto dal Piano Aziendale d'Imboschimento, ad esclusione di eventuali casi di autorizzazione, contemplati dal bando. I controlli dell'Organismo Pagatore si estendono sino al 15° anno dalla data di comunicazione della conclusione dei lavori. Per l'Azione 1, ai fini dell'applicazione della normativa forestale, il vincolo è tuttavia permanente. Sono ammissibili le misure compensative previste dall'art. 15 della L.R. n. 52/1978, alle condizioni descritte al punto 3.3 del bando (Durata degli impegni/vincoli).

	periodo vincolativo)						
10	Risarcimento delle fallanze con specie ammesse nel piano di Coltura e Conservazione (verifica dal 1° al 3° anno)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
11	Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite (verifica dal 1° al 3° anno)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
12	Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto ⁴ n. 245/2010, Allegato A (verifica dal 1° al 3° anno)		X	D	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
13	Contenimento della vegetazione concorrente ⁵ (verifica dal 1° al 6° anno)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
14	Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie) (verifica dal 1° al 5° anno)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
15	Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari), secondo le disposizioni del Decreto 245/2010 (verifica dal 1° al 5° anno)		X	D/S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
16	Potature di formazione e sramature ⁶ (verifica dal 1° al 5° anno)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
17	Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile ⁷ (verifica dal 3° al 5° anno)		X	D/S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

⁴ Decreto della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana n. 245/2010

⁵ Il contenimento dovrà garantire che la concorrenza esercitata dalle specie a diffusione spontanea non pregiudichi l'attecchimento e lo sviluppo del futuro popolamento. La frequenza e l'intensità degli interventi dovrà tener conto del grado di fertilità stazionale, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche generiche e fisiologiche, sia delle specie messe a dimora, sia di quelle che esercitano la concorrenza.

I sistemi di contenimento utilizzati (meccanici, manuali, chimici) non dovranno causare danneggiamenti alle piante messe a dimora.

⁶ La potatura deve iniziare nella fase di qualificazione del popolamento. Essa segue la fase di attecchimento, che inizia successivamente alla messa a dimora del materiale di propagazione e la cui durata è variabile (indicativamente da 1 a 5 anni). Il segnale per l'esecuzione è comunque dato da un incremento longitudinale (freccia) > 50 cm e dalla formazione di un apparato radicale sviluppato ed affrancato. Obiettivo della fase di qualificazione è la formazione di un fusto sufficientemente lungo (non meno di m 2,50), privato dei rami prima che superi il diametro di 6 – 8 cm, diritto e cilindrico. Non sono ammesse forme di potatura che alterino l'equilibrio fisiologico della pianta e l'armonico rapporto tra il fusto e la chioma (es. capitozzatura, sgamollo).

⁷ Qualora nell'impianto sia presente della pacciamatura non biodegradabile il beneficiario è tenuto allo smaltimento della stessa una volta terminata la funzione pacciamante e comunque entro 3 anni dalla conclusione dell'intervento se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro 5 anni se lo spessore è superiore. Il materiale usato per la pacciamatura deve essere consegnato presso un centro autorizzato allo smaltimento del materiale plastico. Il beneficiario è tenuto a conservare la ricevuta del materiale consegnato nella quale risulti evidente la data di consegna, la tipologia del materiale e la quantità smaltita.

18	Sfolli e diradamenti ⁸ (per tutto il periodo vincolativo)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
19	Non eseguire innesti per la produzione di frutto (per tutto il periodo vincolativo)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
20	Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo) ⁹ (per tutto il periodo vincolativo)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
21	Esecuzione di altri interventi conformi al bando e/o al Piano di coltura e conservazione (per tutto il periodo vincolativo)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari pubblici. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

(*) Per i beneficiari privati delle Azioni 1 e 2, che percepiscono i relativi premi annuali, le riduzioni per infrazione degli impegni di mantenimento si calcolano sui premi annuali e sono pertanto disciplinate all'Allegato B al presente provvedimento. Per i beneficiari che percepiscono unicamente l'aiuto relativo alle spese di impianto, la riduzione si applica mediante recupero parziale o totale dell'aiuto già erogato.

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti” del gruppo “Primo impianto”

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e/o risultati dai controlli documentali come riportato in tabella.

Criteri e parametri:

-*entità:* percentuale di superficie oggetto di intervento relativa all'infrazione più estesa (con soglie di superficie; si veda la tabella di determinazione del livello di infrazione);

-*gravità:* punteggio di infrazione totalizzato sommando i punteggi attribuiti a ciascuna infrazione (per ogni gruppo di impegni) secondo la tabella specifica;

-*durata:* non applicabile in quanto riguarda impegni non distribuiti nel tempo; in caso di ritardi nella conclusione dei lavori di primo impianto, si fa riferimento agli impegni comuni a tutte le misure d'investimento.

⁸ Debbono essere conformi alle prescrizioni del Piano Aziendale d'Imboschimento. Iniziano nella fase di dimensionamento, successiva a quella di qualificazione. Lo scopo è di ottenere un accrescimento diametrico costante e comunque di determinare le migliori condizioni per l'affermazione delle piante destinate a giungere al termine del turno o comunque caratterizzanti il popolamento. I tagli realizzati nell'ambito dell'Azione 1 debbono inoltre sottostare alle prescrizioni contenute nella L.R. n. 52/1978 ed ai provvedimenti correlati. Per le Azioni 1 e 2 le prescrizioni sono operanti se l'impianto è stato effettuato su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico.

⁹ Il taglio delle piante eseguito in conformità al Piano di coltura e conservazione, che dovesse comportare l'emissione di polloni dalle ceppaie, non è considerato cambiamento della forma di governo.

Determinazione del livello di gravità:

Impegno	Gravità
Non ridurre o eliminare la superficie d'intervento, senza autorizzazione dell'Organismo pagatore	15
Utilizzo di specie ammesse dal Decreto 245/2010, Allegato A	15
Utilizzo di materiale vivaistico provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto n. 245/2010, Allegato A	15
Impianto con densità (n. piante/ha) nei limiti previsti dal Decreto 245/2010 e conforme al Piano di Coltura e Conservazione	15
Impianto con specie aventi il medesimo habitus previsto dal Piano di coltura e Conservazione	10
Realizzazione degli interventi in conformità al bando e/o al Piano di coltura e di conservazione	5

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (% di superficie e superficie non conforme)	Gravità (punteggio totale -P- per gruppo di impegni)
Basso	1	S ≤ 10% o S ≤ 1 ha	P ≤ 15
Medio	3	10% < S ≤ 20% e 1ha < S ≤ 2 ha	15 < P ≤ 25
Alto	5	S > 20% o S > 2 ha	P > 25

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti” del gruppo “Cure/mantenimento”

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e/o risultati dai controlli documentali come riportato in tabella.

Criteri e parametri:

-*entità:* percentuale di superficie oggetto di intervento relativa all'infrazione più estesa (con soglie di superficie: si veda la tabella di determinazione del livello di infrazione);

-*gravità:* punteggio di infrazione totalizzato sommando i punteggi attribuiti a ciascuna infrazione (per ogni gruppo di impegni) secondo la tabella specifica;

-*durata:* livello di reiterazione dell'infrazione più frequente;

Determinazione del livello di gravità:

Impegno	Gravità
Non utilizzo della superficie mediante altre coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma d'uso del suolo (incluso pascolo)	15
Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto n. 245/2010, Allegato A	15
Contenimento della vegetazione concorrente	15
Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie)	15
Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari), secondo le disposizioni del Decreto 245/2010	15
Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo)	15
Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile	15
Sfolli e diradamenti	10
Non eseguire innesti per la produzione di frutto	10
Risarcimento delle fallanze con specie ammesse nel Piano di Coltura e Conservazione	10
Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite	10
Eseguire altri interventi conformi al bando e/o al Piano di coltura e conservazione	5
Potature di formazione e sramature	5

Nota: in caso di mancato risarcimento delle fallanze si considera un'unica infrazione di gravità pari a 15.

Determinazione del livello d'infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (% di superficie e superficie non conforme)	Gravità (punteggio totale -P- per gruppo di impegni)	Durata
Basso	1	$S \leq 10\%$ $\text{e } S \leq 1 \text{ ha}$	$P \leq 10$	Nessuna ripetizione di infrazioni
Medio	3	$10\% < S \leq 20\%$ $\text{e } 1 \text{ ha} < S \leq 2 \text{ ha}$	$10 < P \leq 20$	infrazione ripetuta 1 volta
Alto	5	$S > 20\%$ $\text{e } S > 2 \text{ ha}$	$P > 20$	Infrazione ripetuta 2 o più volte

Calcolo della riduzione per ciascun gruppo d'impegni (comune a tutte le azioni)

Per coloro che beneficiano del solo contributo per il primo impianto, il calcolo della riduzione è fatto per i due gruppi di impegni "Primo impianto" e "Cura/mantenimento" del presente allegato.

Per coloro che beneficiano anche del premio per la manutenzione e/o per i mancati redditi (Azioni 1 e 2), la riduzione relativa al contributo per il primo impianto si calcola sul solo gruppo di impegni “Primo impianto” del presente allegato; la riduzione relativa ai premi per la manutenzione e/o i mancati redditi è calcolata secondo quanto disposto per la Misura 221 nell’Allegato B al presente provvedimento, trattandosi di aiuti per unità di superficie.

Per ciascun gruppo, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata dove applicato), si applica **l’esclusione totale.**

MISURA 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	-					
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
(1)	Risarcimento delle fallanze ¹⁰ con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto ¹¹ n. 245/2010, Allegato A, con specie ammesse nel piano di Coltura e Conservazione, aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite (verifica dal 1° al 3° anno)		X	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
	Contenimento della vegetazione concorrente ¹² (verifica dal 1° al 6° anno)		X	S	R	
	Irrigazioni di soccorso, se necessarie (verifica dal 1° al 5° anno)		X	S	R	
	Potatura di formazione e allevamento secondo il Piano di Coltura e Conservazione ¹³ (verifica dal 1° al 5° anno)		X	D/S	R	

¹⁰ Il verificarsi di fenomeni di mortalità dovrà essere comunicata all'Organismo pagatore. La necessità di effettuare un risarcimento, in termini generali, dovrà tener conto del grado di copertura del popolamento al momento in cui si verifica la mortalità. Il risarcimento dovrà essere effettuato qualora la densità (n. piante/ha) e le caratteristiche di sviluppo delle piante presenti non esercitino una concorrenza tale da compromettere il futuro dei nuovi soggetti messi a dimora.

¹¹ Decreto della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana n. 245/2010

¹² Il contenimento dovrà garantire che la concorrenza esercitata dalle specie a diffusione spontanea non pregiudichi l'attecchimento e lo sviluppo del futuro popolamento. La frequenza e l'intensità degli interventi dovrà tener conto del grado di fertilità stazionale, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche generiche e fisiologiche, sia delle specie messe a dimora, sia di quelle che esercitano la concorrenza.

I sistemi di contenimento utilizzati (meccanici, manuali, chimici) non dovranno causare danneggiamenti alle piante messe a dimora.

¹³ La potatura deve iniziare nella fase di qualificazione del popolamento. Essa segue la fase di attecchimento, che inizia successivamente alla messa a dimora del materiale di propagazione e la cui durata è variabile (indicativamente da 1 a 5 anni). Il segnale per l'esecuzione è comunque dato da un incremento longitudinale (freccia) > 50 cm e dalla formazione di un apparato radicale sviluppato ed affrancato. Obiettivo della fase di qualificazione è la formazione di un fusto sufficientemente lungo (non meno di m 2,50), privato dei rami prima che superi il diametro di 6 – 8 cm, diritto e cilindrico. Non sono ammesse forme di potatura che alterino l'equilibrio fisiologico della pianta e l'armonico rapporto tra il fusto e la chioma (es. capitozzatura, sgamollo).

	Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile ^{14 15} (verifica dal 3° al 5° anno)		X	D/S	R	
	Esecuzione di interventi fitosanitari, se necessari (per tutto il periodo vincolativo)		X	D/S	R	
	Divieto di pascolo (per tutto il periodo vincolativo)		X	S	R	
	Impegno alla coltivazione della superficie oggetto d'intervento (per tutto il periodo vincolativo)		X	S	R	
2	Rispetto della densità minima e massima d'impianto (50-100 piante/ha) in fase di realizzazione		X	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
3	Divieto di governo a ceduo per il periodo vincolativo (15 anni)		X	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti”

Gruppo di impegni (1)

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e/o risultati dai controlli documentali come riportato in tabella.

Criteri e parametri:

- entità:* percentuale di superficie oggetto di intervento relativa all'infrazione più estesa (con soglie di superficie: si veda la tabella di determinazione del livello di infrazione);
- gravità:* punteggio di infrazione totalizzato sommando i punteggi attribuiti a ciascuna infrazione (nel gruppo di impegni) secondo la tabella specifica;
- durata:* numero di ripetizioni dell'infrazione più frequente.

Determinazione del livello di gravità:

¹⁴ Qualora nell'impianto sia presente della pacciamatura non biodegradabile il beneficiario è tenuto allo smaltimento della stessa una volta terminata la funzione pacciamante e comunque entro 3 anni dalla conclusione dell'intervento se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro 5 anni se lo spessore è superiore. Il materiale usato per la pacciamatura deve essere consegnato presso un centro autorizzato allo smaltimento del materiale plastico. Il beneficiario è tenuto a conservare la ricevuta del materiale consegnato nella quale risulti evidente la data di consegna, la tipologia del materiale e la quantità smaltita.

¹⁵ Qualora nell'impianto sia presente della pacciamatura non biodegradabile il beneficiario è tenuto allo smaltimento della stessa una volta terminata la funzione pacciamante e comunque entro 3 anni dalla conclusione dell'intervento se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro 5 anni se lo spessore è superiore. Il materiale usato per la pacciamatura deve essere consegnato presso un centro autorizzato allo smaltimento del materiale plastico. Il beneficiario è tenuto a conservare la ricevuta del materiale consegnato nella quale risulti evidente la data di consegna, la tipologia del materiale e la quantità smaltita.

Impegno	Gravità
Impegno alla coltivazione della superficie oggetto d'intervento	15
Irrigazioni di soccorso, se necessarie	15
Risarcimento delle fallanze (conforme a quanto indicato nella tabella riepilogativa)	15
Contenimento della vegetazione concorrente	15
Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile, dove presente	15
Potatura di formazione e allevamento secondo il Piano di Coltura e Conservazione	10
Esecuzione di interventi fitosanitari, se necessari	10
Divieto di pascolo	10

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (% di superficie e superficie non conforme)	Gravità (punteggio totale "P")	Durata (n. ripetizioni)
Basso	1	$S \leq 10\%$ o $S \leq 1$ ha	$P \leq 10$	nessuna
Medio	3	$10\% < S \leq 20\%$ e $1\text{ha} < S \leq 2$ ha	$10 < P \leq 25$	1
Alto	5	$S > 20\%$ o $S > 2$ ha	$P > 25$	≥ 2

Impegno 2 – Rispetto della densità minima e massima d'impianto (50-100 piante/ha) in fase di realizzazione

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco*

Criteri e parametri:

-*entità:* percentuale della superficie oggetto di intervento corrispondente agli appezzamenti su cui si riscontra una densità non conforme;

-*gravità:* percentuale in eccesso alla densità massima o in difetto alla densità minima (è tollerato uno scostamento del 5%);

-*durata:* non applicabile.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (%)	Gravità (%)
Basso	1	$S \leq 25\%$	$5\% < P \leq 10\%$
Medio	3	$25\% < S \leq 50\%$	$10\% < P \leq 20\%$
Alto	5	$S > 50\%$	$P > 20\%$

Impegno 3 – Divieto di governo a ceduo per il periodo vincolativo (15 anni)

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli in loco

Criteri e parametri:

-entità: percentuale di individui ricepati sul totale degli individui messi a dimora;

-durata: annualità in cui si accerta l'infrazione;

-gravità: : importo del contributo concesso (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR).

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (% di individui ceduati)	Gravità	Durata
Basso	1	$P \leq 10\%$	Importo ≤ 10.000 €	Infrazione accertata tra il 14° e il 15° anno
Medio	3	$10\% < p \leq 20\%$	$10.000 < \text{importo} \leq 30.000$ €	Infrazione accertata tra il 12° e il 13° anno
Alto	5	$p > 20\%$	> 30.000	Infrazione accertata tra il 10° e l' 11° anno

Calcolo della riduzione

Per ciascun impegno o gruppo, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata dove applicato), si applica l'esclusione totale.

MISURA 223 - Imboschimento di terreni non agricoli

Azione 1 – Boschi permanenti

Azione 2 – Fustaie a ciclo lungo

Azione 3 – Impianti a ciclo breve

Azione 4 - Impianti ad alta densità per il disinquinamento dell'acqua

Azione 5 - Impianti ad alta densità per la ricarica delle falde

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Azione a cui si applica l'impegno	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
		Misura	Operazione (aiuto all'investimento)				
	Impegni essenziali						
	-						
	Impegni legati al riconoscimento della spesa						
1	Personale in amministrazione diretta assunto a tempo determinato e contabilizzato		X	D	tutte	R	Art. 30 del REG 65/2011
	Impegni rilevanti (Primo impianto)						
2	Proseguimento dell'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento		X	D/S	az. 4	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
3	Utilizzo di specie ammesse dal Decreto 245/2010, Allegato A		X	S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
4	Utilizzo di materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto ¹⁶ n. 245/2010, Allegato A		X	D/S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
5	Impianto con densità (n. piante/ha) nei limiti previsti dal Decreto 245/2010 e conforme al Piano di Coltura e Conservazione		X	S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
6	Impianto con specie aventi il medesimo habitus previsto dal Piano di coltura e Conservazione		X	S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
7	Realizzazione di altri interventi in conformità al bando e/o al Piano di coltura e di conservazione		X	D/S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
8	Non ridurre o eliminare la superficie d'intervento, senza autorizzazione dell'Organismo pagatore ¹⁷		X	S	tutte	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impegni rilevanti (Cura/mantenimento)				(*)		
9	Non utilizzo della superficie mediante altre coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

¹⁶ Decreto della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana n. 245/2010

¹⁷ E' considerata riduzione della superficie anche il taglio anticipato rispetto a quanto previsto dal Piano Aziendale d'Imboschimento, ad esclusione di eventuali casi di autorizzazione, contemplati dal bando. I controlli dell'Organismo Pagatore si estendono sino al 15° anno dalla data di comunicazione della conclusione dei lavori. Per l'Azione 1, ai fini dell'applicazione della normativa forestale, il vincolo è tuttavia permanente. Sono ammissibili le misure compensative previste dall'art. 15 della L.R. n. 52/1978, alle condizioni descritte al punto 3.3 del bando (Durata degli impegni/vincoli).

	d'uso del suolo, incluso pascolo (verifica per tutto il periodo vincolativo)				premio annuale. Az. 3, 4 e 5		
10	Risarcimento delle fallanze con specie ammesse nel piano di Coltura e Conservazione (verifica dal 1° al 3° anno)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
11	Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite (verifica dal 1° al 3° anno)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
12	Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto ¹⁸ n. 245/2010, Allegato A (verifica dal 1° al 3° anno)		X	D	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
13	Contenimento della vegetazione concorrente ¹⁹ (verifica dal 1° al 6° anno)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
14	Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie) (verifica dal 1° al 5° anno)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
15	Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari), secondo le disposizioni del Decreto 245/2010 (verifica dal 1° al 5° anno)		X	D/S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
16	Potature di formazione e sramature ²⁰ (verifica dal 1° al 5° anno)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
17	Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile ²¹ (verifica dal 3° al 5° anno)		X	D/S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

¹⁸ Decreto della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana n. 245/2010

¹⁹ Il contenimento dovrà garantire che la concorrenza esercitata dalle specie a diffusione spontanea non pregiudichi l'attecchimento e lo sviluppo del futuro popolamento. La frequenza e l'intensità degli interventi dovrà tener conto del grado di fertilità stazionale, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche generiche e fisiologiche, sia delle specie messe a dimora, sia di quelle che esercitano la concorrenza.

I sistemi di contenimento utilizzati (meccanici, manuali, chimici) non dovranno causare danneggiamenti alle piante messe a dimora.

²⁰ La potatura deve iniziare nella fase di qualificazione del popolamento. Essa segue la fase di attecchimento, che inizia successivamente alla messa a dimora del materiale di propagazione e la cui durata è variabile (indicativamente da 1 a 5 anni). Il segnale per l'esecuzione è comunque dato da un incremento longitudinale (freccia) > 50 cm e dalla formazione di un apparato radicale sviluppato ed affrancato. Obiettivo della fase di qualificazione è la formazione di un fusto sufficientemente lungo (non meno di m 2,50), privato dei rami prima che superi il diametro di 6 – 8 cm, diritto e cilindrico. Non sono ammesse forme di potatura che alterino l'equilibrio fisiologico della pianta e l'armonico rapporto tra il fusto e la chioma (es. capitozzatura, sgamollo).

					premio annuale. Az.. 3, 4 e 5		
18	Sfolli e diradamenti ²² (per tutto il periodo vincolativo)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
19	Non eseguire innesti per la produzione di frutto (per tutto il periodo vincolativo)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
20	Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo) ²³ (per tutto il periodo vincolativo)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
21	Esecuzione di altri interventi conformi al bando e/o al Piano di coltura e conservazione (per tutto il periodo vincolativo)		X	S	Az. 1 e 2 per beneficiari che non percepiscono il premio annuale. Az.. 3, 4 e 5	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

(*) Per i beneficiari privati delle Azioni 1 e 2 che percepiscono i relativi premi annuali, le riduzioni per infrazione degli impegni di mantenimento si calcolano sui premi annuali e sono pertanto disciplinate all'Allegato B al presente provvedimento. Per i beneficiari che percepiscono unicamente l'aiuto relativo alle spese di impianto, la riduzione si applica mediante recupero parziale o totale dell'aiuto già erogato.

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti" del gruppo "Primo impianto"

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e/o risultati dai controlli documentali come riportato in tabella.

Criteri e parametri:

²¹ Qualora nell'impianto sia presente della pacciamatura non biodegradabile il beneficiario è tenuto allo smaltimento della stessa una volta terminata la funzione pacciamante e comunque entro 3 anni dalla conclusione dell'intervento se lo spessore è inferiore od uguale a 0,08 mm, entro 5 anni se lo spessore è superiore. Il materiale usato per la pacciamatura deve essere consegnato presso un centro autorizzato allo smaltimento del materiale plastico. Il beneficiario è tenuto a conservare la ricevuta del materiale consegnato nella quale risulti evidente la data di consegna, la tipologia del materiale e la quantità smaltita.

²² Debbono essere conformi alle prescrizioni del Piano Aziendale d'Imboschimento. Iniziano nella fase di dimensionamento, successiva a quella di qualificazione. Lo scopo è di ottenere un accrescimento diametrico costante e comunque di determinare le migliori condizioni per l'affermazione delle piante destinate a giungere al termine del turno o comunque caratterizzanti il popolamento. I tagli realizzati nell'ambito dell'Azione 1 debbono inoltre sottostare alle prescrizioni contenute nella L.R. n. 52/1978 ed ai provvedimenti correlati. Per le Azioni 1 e 2 le prescrizioni sono operanti se l'impianto è stato effettuato su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico.

²³ Il taglio delle piante eseguito in conformità al Piano di coltura e conservazione, che dovesse comportare l'emissione di polloni dalle ceppaie, non è considerato cambiamento della forma di governo.

-*entità*: percentuale di superficie oggetto di intervento relativa all'infrazione più estesa (con soglie di superficie; si veda la tabella di determinazione del livello di infrazione);

-*gravità*: punteggio di infrazione totalizzato sommando i punteggi attribuiti a ciascuna infrazione (per ogni gruppo di impegni) secondo la tabella specifica;

-*durata*: non applicabile in quanto riguarda impegni non distribuiti nel tempo; in caso di ritardi nella conclusione dei lavori di primo impianto, si fa riferimento agli impegni comuni a tutte le misure d'investimento.

Determinazione del livello di gravità:

Determinazione del livello di infrazione:

Impegno	Gravità
Non ridurre o eliminare la superficie d'intervento, senza autorizzazione dell'Organismo pagatore	15
Utilizzo di specie ammesse dal Decreto 245/2010, Allegato A	15
Utilizzo di materiale vivaistico provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto n. 245/2010, Allegato A	15
Impianto con densità (n. piante/ha) nei limiti previsti dal Decreto 245/2010 e conforme al Piano di Coltura e Conservazione	15
Impianto con specie aventi il medesimo habitus previsto dal Piano di coltura e Conservazione	10
Realizzazione degli interventi in conformità al bando e/o al Piano di coltura e di conservazione	5

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (% di superficie e superficie non conforme)	Gravità (punteggio totale -P- per gruppo di impegni)
Basso	1	$S \leq 10\%$ $\bullet S \leq 1 \text{ ha}$	$P \leq 15$
Medio	3	$10\% < S \leq 20\%$ $\bullet 1 \text{ ha} < S \leq 2 \text{ ha}$	$15 < P \leq 25$
Alto	5	$S > 20\%$ $\bullet S > 2 \text{ ha}$	$P > 25$

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti" del gruppo "Cure/mantenimento"

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e/o risultati dai controlli documentali come riportato in tabella.

Criteria e parametri:

-*entità*: percentuale di superficie oggetto di intervento relativa all'infrazione più estesa (con soglie di superficie: si veda la tabella di determinazione del livello di infrazione);

-*gravità*: punteggio di infrazione totalizzato sommando i punteggi attribuiti a ciascuna infrazione (per ogni gruppo di impegni) secondo la specifica tabella;

-*durata*: livello di reiterazione dell'infrazione più frequente.

Determinazione del livello di gravità:

Impegno	Gravità
Non utilizzo della superficie mediante altre coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma d'uso del suolo (incluso pascolo)	15
Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto n. 245/2010, Allegato A	15
Contenimento della vegetazione concorrente	15
Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie)	15
Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari), secondo le disposizioni del Decreto 245/2010	15
Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo)	15
Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile	15
Sfolli e diradamenti	10
Non eseguire innesti per la produzione di frutto	10
Risarcimento delle fallanze con specie ammesse nel Piano di Coltura e Conservazione	10
Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite	10
Eseguire altri interventi conformi al bando e/o al Piano di coltura e conservazione	5
Potature di formazione e sramature	5

Nota: in caso di mancato risarcimento delle fallanze si considera un'unica infrazione di gravità pari a 15.

Determinazione del livello d'infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (% di superficie e superficie non conforme)	Gravità (punteggio totale -P- per gruppo di impegni)	Durata
Basso	1	S ≤ 10% o S ≤ 1 ha	P ≤ 10	Nessuna ripetizione di infrazioni
Medio	3	10% < S ≤ 20% e 1ha < S ≤ 2 ha	10 < P ≤ 20	infrazione ripetuta 1 volta
Alto	5	S > 20% o S > 2 ha	P > 20	Infrazione ripetuta 2 o più volte

Calcolo della riduzione per ciascun gruppo d'impegni (comune a tutte le azioni)

Per coloro che beneficiano del solo contributo per il primo impianto, il calcolo della riduzione è applicato per i due gruppi di impegni "Primo impianto" e "Cura/mantenimento" del presente allegato.

Per coloro che beneficiano anche del premio per la manutenzione (Azioni 1 e 2), la riduzione relativa al contributo di primo impianto si calcola sul solo gruppo di impegni "Primo impianto" del presente allegato; la riduzione relativa ai premi per la manutenzione è calcolata in analogia a quanto disposto per la Misura 221 nell' Allegato B al presente provvedimento, trattandosi di aiuti per unità di superficie.

Per ciascun gruppo, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata dove applicato), si applica **l'esclusione totale.**

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi

Azione 1 - Ricostituzione del potenziale forestale

Azione 2 - Interventi preventivi

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Azioni a cui si applica l'impegno	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione				
	Impegni essenziali						
	-						
	Impegni legati al riconoscimento della spesa						
1	Messa a dimora di piante a medio-bassa influenza sulla probabilità di sviluppo incendi per la ricostituzione di aree percorse da incendi		X	Az. 1	S	R (non riconosciuta messa a dimora piante inidonee)	Art. 30 del reg. n. 65/2011; DGR 199/2008
2	Materiale di propagazione certificato (con cartellino) ai sensi della DGR 3263/2004		X	Az. 1, 2	D	R (non riconosciuta messa a dimora piante inidonee)	Art. 30 del reg. n. 65/2011; DGR 199/2008
	Impegni rilevanti						
3	Rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale		X	Az. 1, 2	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
4	Impegno all'uso di carburanti ecologici		X	Az. 1, 2	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
5	Realizzazione interventi in conformità alle indicazioni del Piano Regionale Antincendi Boschivi (solo per interventi di prevenzione incendi)		X	Az.2	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 3 - Impegno al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di polizia Forestale

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali sulla documentazione presentata o acquisita dagli Organi competenti (CFS- SSFFRR).

Criteria e parametri:

- entità*: numero di volte per le quali è stato violato l'impegno al rispetto delle PMPF (quantità di contestazioni sollevate dagli Organi competenti);
- gravità*: ammontare delle sanzioni pecuniarie complessivamente elevate;
- durata*: non si applica in quanto l'impegno, ai fini del finanziamento, decade con la conclusione dei lavori.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità
Basso	1	Una procedura di infrazione avviata	Sanzione amministrativa inferiore ai 1.500,00 €
Medio	3	Da 2 a 4 procedure di infrazione avviate	Sanzione amministrativa compresa tra 1.500,00 € e 3.000,00 €
Alto	5	Oltre 4 procedure di infrazione avviate	Sanzione amministrativa superiore ai 3.000,00 €

Impegno 4 - Impegno all'uso di carburanti ecologici

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali sulla documentazione presentata (fatture di acquisto di carburanti ecologici).

Criteria e parametri:

- entità*: superficie del fondo oggetto di intervento;
- gravità*: valore di costo della quantità non usata di lubrificanti o carburanti ecologici rispetto a quella prevista in base ai lavori (valore individuato dal bando pari a 3 € per ogni mc di legname utilizzato (es. se l'intervento di miglioramento boschivo, come desumibile dal progetto di taglio, prevede l'asportazione di 500 mc. di legname, la quantità minima della spesa connessa all'acquisto di carburante ecologico che deve essere rendicontata deve essere di 1.500,00 €);
- durata*: non si applica a causa della natura dell'impegno (il danno ambientale dipende dalla quantità di legname asportato, non dalla durata dei lavori).

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità (superficie in ha)	Gravità (costo del carburante ecologico non utilizzato)
Basso	1	S < 5	Costo < 600 €

Medio	3	$5 \leq S < 10$	$600 \text{ €} \leq \text{costo} < \text{quantità prevista}$
Alto	5	$S \geq 10$	Carburante ecologico non utilizzato

Impegno 5 - Realizzazione interventi in conformità alle indicazioni del Piano Regionale Antincendi Boschivi (solo per interventi di prevenzione incendi)

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco*

Solo per gli interventi realizzati riconducibili totalmente o in parte agli interventi colturali sotto riportati è necessario verificare che gli stessi siano eseguiti conformemente alle indicazioni previste dal Piano regionale AIB (DGR n. 43/1999).

Criteri e parametri:

-*entità:* n. interventi previsti nella domanda di aiuto ed eseguiti in modo non conforme o non eseguiti;

-*gravità:* tipologia di interventi previsti e non eseguiti o non conformi con riferimento al seguente elenco di possibili interventi trattati dal Piano regionale AIB:

- a. taglio dell'erba (in aree con abbondante strato erbaceo secco, ad alto rischio o ad uso turistico, fino ad una distanza di 50 m dal punto frequentato)
- b. raccolta dei residui delle lavorazioni boschive (tipologie con potenziale pirológico > 27)
- c. potatura sul secco (formazioni di conifere ad impianto artificiale)
- d. diradamenti (modalità previste dal piano)
- e. rinaturalizzazione di formazioni con eliminazione delle specie alloctone ad alta infiammabilità (modalità previste dal piano)
- f. strade forestali (accesso limitato e manutenzione)
- g. sentieri (precedenza apertura nuovi sentieri in zone ad alto rischio)
- h. viali tagliafuoco (larghezza minima 20 m)
- i. aree di rifornimento idrico (caratteristiche)

-*durata:* annualità in cui viene accertato il mancato rispetto degli impegni, successive alla scadenza per la conclusione dei lavori.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità (n. interventi previsti e non conformi o non eseguiti)	Gravità (tipologia interventi non eseguiti o non conformi)	Durata (anni successivi alla scadenza)
Basso	1	1	Impegni di cui alle lettere g, i	1
Medio	3	2	Impegni di cui alle lettere c, d, f	2
Alto	5	> 2	Impegni di cui alle lettere a, b, e, h	3

Calcolo della riduzione

Per ogni impegno, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata dove applicato), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 227 - Investimenti forestali non produttivi

Azione 1 - Miglioramenti paesaggistico – ambientali

Azione 2 - Conservazione e incremento della biodiversità

Azione 3 - Mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	-					
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
1	Materiale di propagazione certificato (con cartellino) ai sensi della DGR 3263/2004		X	D	R (non riconosciuta messa a dimora piante inidonee)	Art. 30 del reg. n. 65/2011
	Impegni rilevanti					
2	Impegno all'uso di carburanti ecologici		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 2 - Impegno all'uso di carburanti ecologici

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali sulla documentazione presentata (fatture di acquisto di carburanti ecologici).

Criteri e parametri:

-*entità:* superficie del fondo oggetto di intervento;

-*gravità:* valore di costo della quantità non usata di lubrificanti o carburanti ecologici rispetto a quella prevista in base ai lavori (valore individuato dal bando pari a 3 € per ogni mc di legname utilizzato (es. se l'intervento di miglioramento boschivo, come desumibile dal progetto di taglio, prevede l'asportazione di 500 mc. di legname, la quantità minima della spesa connessa all'acquisto di carburante ecologico che deve essere rendicontata deve essere di 1.500,00 €);

-*durata:* non si applica a causa della natura dell'impegno (il danno ambientale dipende dalla quantità di legname asportato, non dalla durata dei lavori).

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità (superficie in ha)	Gravità (costo del carburante ecologico non utilizzato)
Basso	1	$S < 5$	Costo < 600 €
Medio	3	$5 \leq S < 10$	$600 \text{ €} \leq \text{costo} < \text{quantità prevista}$
Alto	5	$S \geq 10$	Carburante ecologico non utilizzato

Calcolo della riduzione

Per ogni impegno, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità e gravità), si applica l'**esclusione totale**. Si applica il cumulo delle riduzioni ai sensi dell' Art.22 del Reg CE 65/2011